

# Alert

## Diritto Europeo - Review

### I macro-strumenti europei contro il Covid-19: cosa è Unione Europea, cosa solidarietà tra Stati membri.

In quest'ultimo mese diversi interventi sono stati messi in campo a livello europeo a supporto dei paesi sotto stress coronavirus, inclusa l'Italia. In un momento in cui nel dibattito pubblico impera la confusione può essere qui utile distinguere bene da un punto di vista legale, proprio ai fini della successiva e distinta analisi politica che ognuno poi vorrà fare, tra quelli che sono gli interventi dell'Unione Europea tramite le proprie istituzioni (Commissione, Consiglio, Banca Europea degli Investimenti, Banca Centrale Europea) e nell'ambito delle proprie finalità come previste dai Trattati UE e quelli che sono gli interventi autonomamente e spontaneamente concordati a livello inter-governativo tra gli Stati: in sostanza, la differenza tra ciò che è già legalmente dovuto e ciò che costituisce vera, spontanea solidarietà.

Oltre a sospendere il Patto di stabilità, attenuare le regole sugli aiuti di stato contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e concedere l'uso a fini emergenziali di fondi strutturali originariamente impegnati per altre finalità, alla fine del recente Eurogruppo del 9 aprile (l'Eurogruppo riunisce i Ministri delle Finanze dei paesi UE che dividono l'Euro come valuta) il Presidente ha ufficialmente annunciato (i virgolettati che seguono sono tratti dal suo comunicato stampa ufficiale) che verranno proposti al Consiglio europeo del 23 aprile p.v.:

- 1) un fondo speciale da 100 miliardi di Euro istituito su proposta della Commissione nel proprio bilancio per le misure a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi, il c.d. SURE;
- 2) un ulteriore fondo in sede di Banca Europea degli Investimenti (BEI) che garantisca 200 miliardi di Euro di prestiti a favore di piccole e medie imprese;
- 3) un Pandemic Crisis Support, concesso tramite il Meccanismo Europeo di Stabilità ("MES") "*sulla base di una prima valutazione delle istituzioni europee*" a ciascuno Stato Membro per un importo sino al 2% del PIL a fini di finanziamento di spese sanitarie dirette o indirette, il paese che richieda tale supporto rimanendo "*soggetto alle disposizioni UE in materia di cooperazione e sorveglianza economica e fiscale*".

Anche le prime due misure (peraltro, non di elevatissimo impatto per l'Italia: secondo i dati Sole 24Ore 15.04.20, per il nostro paese rispettivamente fondi per 15 miliardi di Euro, cioè un mese di cassa integrazione, e garanzie per prestiti sino a 20 miliardi soggetti ovviamente alle normali istruttorie di merito), come quelle già assunte, provengono da istituzioni comunitarie nell'ambito delle loro attività in base ai Trattati. Alle misure UE di cui sopra si affiancano infine le attività svolte sui mercati finanziari secondari, a sostegno dei titoli pubblici dei diversi Stati UE (in questo momento principalmente Spagna e Italia, il BTP italiano avendo raggiunto mercoledì scorso rendimenti attorno al 2% che riflettono gli elevati livelli di rischio attribuiti dai mercati al nostro debito sovrano), dalla Banca Centrale Europea usando della flessibilità in relazione ai vecchi programmi già in essere o tramite interventi nell'ambito del nuovo programma PEPP. La BCE ha il potere di operare questi interventi ma, come rilevava il Wall

# Alert

## Diritto Europeo - Review

Street Journal del 16 aprile, si tratta di interventi temporanei e rispetto ai quali può nel tempo venir meno il mandato ad operare da parte del proprio Consiglio (in parte già insoddisfatto di tali iniziative, secondo quanto risulta dalla lettura dei suoi verbali).

NON esiste una quarta proposta dell'Eurogruppo per un Recovery Fund: il comunicato dell'Eurogruppo è chiaro, dopo avere espressamente qualificato le misure di cui sopra come le “*three safety nets*”, nell'indicare che su tale questione non vi è accordo di proposta (“*we also **agreed to work** on a Recovery Fund... Subject to guidance from Leaders, discussions on legal, practical and financial aspects will **prepare the ground** for a decision*”, enfasi aggiunta). Identico quanto si trae dall'unico altro documento ufficiale, la dichiarazione del Presidente del Consiglio Europeo che, dopo avere elencato le misure di cui a numeri 1 a 3 di cui sopra (“*The ESM... Second...And thirdly...*”) su cui è stato trovato un “*deal*”, chiarisce che sul resto l'unico accordo è quello a discutere (“*It has also **been agreed to explore** the setting up of a temporary Recovery Fund*”, enfasi aggiunta).

Chi è aduso a meccanismi e linguaggio comunitari (lo scrivente è uno degli esperti legali delle istituzioni europee) sa cosa voglia dire (una discussione non si può negare a nessuno, a meno di non abrogare il diritto alla parola proprio in sede di riunioni europee...), e dunque sarebbe il caso per i governanti di parlare il linguaggio della verità e per i governati di sapere come si articola l'unico strumento sinora concesso, almeno a livello di proposta, per la solidarietà tra Stati europei (il MES non è uno strumento delle istituzioni europee, ma un trattato internazionale degli Stati che aderiscono all'Euro). Specie tenuto conto che (aldilà del grossolano, ambiguo e sconclusionato dibattito politico in merito, infarcito di quelle che solo eufemisticamente si possono definire “inesattezze”!) 101 prestigiosi economisti di diverse scuole e tendenze hanno già formalmente chiesto al Governo di non accettare l'accordo ipotizzato in sede di Eurogruppo!

Sul MES, *more* alla prossima newsletter. Anche perché le decisioni prese, quali che siano, impegneranno in misura sostanziale il futuro dell'Italia per diverse generazioni.

Un pensiero sia da ultimo consentito qui al maggiore e più poliedrico tra i giuristi italiani della seconda metà del '900, il Prof. Giuseppe Guarino scomparso in questi giorni, che su queste tematiche ha scritto, sino agli ultimi anni della sua vita, in maniera (more solito) assolutamente profonda e rigorosa ma purtroppo, in questo caso, troppo inascoltata. Rimaniamo nani, senza più purtroppo le spalle dei giganti

...

22.04. 2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Nicola Ceraolo, Of Counsel**

**E:** n.ceraolo@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)